

STATUTO

MATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANTALUPO NEL SANNIO IS VIA
COLLE DELLA MADONNA 13

Numero REA: IS - 41957

Codice fiscale: 00916620941

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

parti fanno espresso riferimento e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto. Per quanto non espressamente previsto, i comparenti fanno riferimento alle norme del codice civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata e delle leggi speciali che regolano la materia.

ARTICOLO 7 - AMMINISTRAZIONE

Viene nominato fino a revoca un amministratore unico nella persona di CAIAZZO Domenico come sopra generalizzato al quale vengono attribuiti tutti i poteri previsti per l'organo amministrativo nello statuto di cui infra. Il nominato amministratore accetta l'incarico a titolo gratuito e dichiara di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge.

ARTICOLO 8 - SPESE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa euro 1.400,00 (millequattrocento e zero centesimi) sono a carico della società. Le parti chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le Onlus, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del d.m. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), e successive modificazioni, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50% (cinquanta per cento). A tal fine i comparenti dichiarano:

- che la cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su di un foglio per quattro facciate ho dato lettura, unitamente all'allegato alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciotto e trentadue minuti.

(firmato in originale):

CAIAZZO DOMENICO

MARIA GIUSEPPINA QUAGLIA

RAIMONDO GIUSEPPE

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

**ALLEGATO "A" AL NUMERO 8.103 DI RACCOLTA
STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"MATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA
FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE**

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ADESIONI

Art. 1 E' costituita con sede in Cantalupo nel Sannio (IS), ai sensi della L. 8 novembre 1991, n. 381, una società cooperativa sociale integrata denominata "**MATESE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", di seguito indicata come "la cooperativa". La cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea straordinaria, anche in relazione agli scopi che si prefigge, sedi secondarie sia in Italia

che all'estero, nei modi e termini di legge;

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del revisore e dei sindaci se nominati, per quello che concerne la società è quello risultante dai libri e dagli atti sociali. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Art. 2 La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata o sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

ART. 3 La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso il recupero e l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate attraverso attività produttive, secondo quanto previsto dalla L.8 novembre 1991, n. 381, art.1, **lettera B** (Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale n.153/96 del 08/11/1996). La cooperativa ha altresì lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata della impresa collettiva nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi la fornitura ad imprese ed enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione particolare alle categorie di individui svantaggiati o con esigenze specifiche, ma sempre secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e ss. C.C. La Cooperativa, potrà svolgere ed organizzare, anche sotto forma di agenzia di servizi, direttamente o tramite terzi le seguenti attività:

- trasporto di persone e cose a mezzo veicoli propri o noleggiati o pubblici, scuolabus e attività di trasporto e accompagnamento in genere;
- attività di refezione e somministrazione di bevande e pasti a mense scolastiche, aziendali e a istituti pubblici e privati di qualunque tipo (Ospedali, Aziende, Scuole, Case di riposo ecc.);
- servizi di pulizia di edifici pubblici e privati attività di sgombero neve con mezzi propri o noleggiati;
- attività di rilievi dendrometrici e forestali di qualunque tipo e specie;
- lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico;
- assistenza domiciliare di persone anziane, svantaggiate e/o portatrici di handicap di qualsiasi tipo;
- prestazione di servizi nel settore turistico, alberghiero, ricreativo e dell'uso del tempo libero in genere, idonei allo sviluppo e all'affiancamento delle relative attività imprenditoriali;
- gestione di impianti sportivi e di strutture ricreative;
- gestione e manutenzione di impianti in genere e di pubblica illuminazione, di aree cimiteriali, servizi funerari e cimiteriali in genere, lettura contatori;
- organizzazione di fiere e mercati, eventi culturali sportivi e per il tempo libero con particolare attenzione al turismo accessibile con trasporto attrezzato
- gestione di biblioteche e di altri locali pubblici, videoteche, emeroteche, circoli ricreativi e culturali;
- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di qualunque tipo e specie;

- progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di parchi, giardini, aree di impianti sportivi, strade, piazze, arredi urbani, segnaletica stradale ecc.
- servizi di affissione;
- gestione di parcheggi, servizi di vigilanza;
- gestione di asili nido e case di riposo;
- organizzazione di gite ed escursioni, colonie estive, giochi per la gioventù ecc.;
- realizzazione e gestione di canili ed altre strutture di mantenimento e ricovero di animali in genere;
- attività di portierato;
- la gestione di bar, caffè e gelaterie con intrattenimento e spettacolo;
- la gestione di esercizi commerciali di vendita di generi alimentari, rivendita di giornali e generi di monopolio solo ed esclusivamente se consentito dalle norme di legge vigenti e future;
- la gestione di ristoranti, trattorie o pizzerie con cucina anche attraverso servizio di ristorazione self-service;
- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di qualunque tipo e specie;
- accertamento, la gestione, liquidazione e riscossione di tariffe relative a servizi comunali;
- commercializzazione sia in Italia che all'estero mediante import export di qualunque genere alimentare e non;
- attività di affissioni e volantinaggio; recapito corrispondenza;
- servizio di gestione segreteria, interpretariato ed hostess per meeting e congressi;
- lavori di pulizia, di disinfestazione, di derattizzazione, e di depurazioni di acque di qualsiasi natura e specie, di edifici e strutture pubbliche e private;
- monitoraggi ambientali, indagini tecnico-scientifiche, censimenti florofaunistici, interventi finalizzati alla raccolta differenziata, al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interventi in campo forestale e verde pubblico;
- gestione pubblici servizi, sorveglianza scolastica, sorveglianza scuolabus, sorveglianza e manutenzione strutture cimiteriali;
- fornitura di servizi di trasporto anche per persone disabili;
- manutenzione e gestione di impianti sportivi, stadi, piscine, campi da tennis, impianti polivalenti, palestre;
- trasporti e servizi postali in genere, recapito corrispondenza semplice e raccomandata, posta registrata, plichi, cartoline, pacchi e atti giudiziari in genere;
- trasporto di documenti amministrativi, stampati e cose in genere;
- attività di agenzia di recapito e precisamente: la raccolta il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii postali e pacchi postali; gestione dei servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati; trattare corrispondenze trattare raccomandate e assicurate relative a procedure amministrative e giudiziarie nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia.
- raccolta e smistamento della corrispondenza ovvero smistando la corrispondenza che Poste Italiane, affida ad aziende di poste private, oppure raccogliere la corrispondenza dai clienti trovati sul mercato, offrendo servizi di affrancatura ed imbustamento conto terzi, per corrispondenza da spedire sul territorio nazionale tramite Poste Italiane;
- sfruttamento della concessione per il recapito in loco della corrispondenza ed affini degli istituti bancari e degli enti pubblici e privati in tutto il territorio italiano; recapito di corrispondenza, bollette, stampati, manifesti e pacchi; operazioni di raccolta, ritiro e consegna di corrispondenza ed altro, servizi di corriere in ge-

nere;

- attività di facchinaggio e portierato;
- tipografia, litografia, arti grafiche (anche pubblicitarie), stampa, poligrafia, editoria, rilegatoria, ed ogni attività connessa od affine;
- la lavorazione di materiale grafico e di articoli cartotecnici ed il loro commercio;
- la progettazione, la ricerca, la realizzazione, l'acquisto e la vendita sia all'ingrosso che al dettaglio di materiali e gadgets promozionali e pubblicitari, nonché la gestione di spazi e mezzi pubblicitari; a titolo indicativo si elencano di seguito alcune tipologie di prodotti tipografici e dell'arte grafica:
 - stampati, depliant, cataloghi, programmi, opuscoli, brochure, copertine, libretti illustrati, monografie e riviste, poster, manifesti plastificati e non, badge, faldoni, biglietti da visita, calendari; cavalieri; etichette autoadesive e vetrofanie;
 - stampa di carta intestata, buste, cartelle ed altro materiale personalizzato; rilegatura e finitura libri, monografie, rapporti, libretti; eliografie, fotocopie su lucido ed altri prodotti similari; serigrafia; stampa moduli continui e meccanografici.

Per lo svolgimento di tale attività la cooperativa potrà comunque avvalersi, anche in forma non prevalente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità. A tali fini la Cooperativa potrà anche richiedere finanziamenti e contributi sia da parte dello Stato che da enti Regionali, locali e della Comunità Europea. Potrà inoltre stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e partecipare a gare ed appalti banditi dalla pubblica amministrazione. La cooperativa può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. La Cooperativa può chiedere in concessione, o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, etc, terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi. La Cooperativa potrà istituire diverse sezioni di lavoro in relazione agli specifici campi di attività e potrà, inoltre, avvalersi di consulenti esperti anche esterni alla Cooperativa stessa. La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del Codice Civile.

La Cooperativa su delibera del Consiglio di Amministrazione o dell' Amministratore unico potrà aderire alle Associazioni Nazionali di Categoria e alle relative Associazioni Provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro per la sola indica-

zione esemplificativa:

- a) Potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;
- b) Potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) Potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative nei limiti delle inderogabili norme di legge in materia;
- d) Potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro, nell'ambito della sua attività, potrà:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita la permuta e la locazione, conduzione di beni mobili anche registrati nonché di beni immobili e diritti immobiliari;
- contrarre mutui passivi ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, enti pubblici e privati, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci o dei terzi per qualsiasi causa ed importo a garanzia di obbligazioni assunte verso banche, del debitore principale purchè trattasi di operazioni connesse affini, necessarie o conseguenti al raggiungimento degli scopi sociali, il tutto senza svolgere attività di finanziaria e nel rispetto del decreto legislativo 1/9/1993 n.385;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese per il coordinamento e l'esecuzione di opere comuni all'oggetto sociale in Italia e all'estero.

ART. 4 Anche ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142 e s.m. i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica da parte della società e dei soci, l'organizzazione e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tecnico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 5 La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della Lg. 381/91. In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi, rispettando i limiti fissati dall'art. 2514 c.c. co. 1, lett. a; in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e1/2 calcolati sul capitale sociale effettivamente versato.
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, rispettando così i limiti fissati dall'art. 2514

c.c. co. 1, lett. b; in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita sociale, né successivamente al suo scioglimento;

d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo fissato dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali. Possono essere soci anche società, enti ed organismi aventi personalità giuridica sia pubblica che privata, che abbiano lo scopo di svolgere, promuovere, favorire, incentivare ed assistere iniziative ed attività in qualunque modo assimilabili a quello della cooperativa. I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovano in condizioni di sopravvenuta inabilità alla prestazione lavorativa precedentemente svolta possono su domanda, diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria. In base al medesimo criterio possono diventare soci onorari della cooperativa anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa. I soci si articolano in categorie in relazione al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse modalità di sua realizzazione. In conseguenza di ciò si avranno:

a) soci cooperatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

b) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci;

c) soci sovventori - come previsti dalla L. 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4 - sia persone fisiche che persone giuridiche, ed altri enti, quali ad esempio le Società di Mutuo Soccorso, nei limiti previsti dalla legge;

d) soci persone giuridiche, pubbliche e private, nei limiti stabiliti dalla legge, nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;

e) Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, co. 3 c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione o di inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto. Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, i soci appartenenti alle categorie speciali vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

f) Non possono essere soci gli interdetti, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini a quelle della cooperativa o che abbiano interessi comunque contrastanti con quelli della cooperativa stessa. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza ad una delle categorie indicate nel presente articolo.

Art. 7 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente Sta-

tuto, delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, professione e codice fiscale;
 - b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
 - c) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto.
- Nel caso in cui trattasi di persona giuridica la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare:
- d) la denominazione o ragione sociale, sede e attività svolta;
 - e) la delibera di autorizzazione con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, l'Organismo, o la persona giuridica;
 - f) le caratteristiche ed entità dei soci o degli associati;
 - g) le quote che si propone di sottoscrivere;
 - h) il versamento della quota sottoscritta e delle altre somme fissate dall'Organo Amministrativo.

Alla domanda di ammissione dovranno essere inoltre allegati copia dello Statuto e della delibera di cui al precedente punto e).

Art. 8 Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide l'Organo Amministrativo e la sua decisione dovrà essere comunicata per iscritto all'interessato. In caso di mancata ammissione il richiedente ha la possibilità di ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione motivata del diniego espresso da parte dell'organo amministrativo. L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di ammissione non accolte. In caso di reiezione della domanda, unitamente alla comunicazione dovranno essere enunciate le motivazioni. Il richiedente potrà ripresentare la propria domanda solo successivamente alla rimozione delle cause che hanno determinato la iniziale non ammissione. Con l'accettazione della domanda il nuovo ammesso sarà tenuto a versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, anche una tassa di ammissione e l'eventuale sovrapprezzo, determinati dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Trascorsi tre mesi dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti richiesti, la delibera diventerà inefficace.

L'organo amministrativo nella propria relazione annuale, informa l'assemblea riguardo i criteri seguiti durante l'esercizio per l'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 per le persone giuridiche, il nuovo socio deve versare le quote sottoscritte con le seguenti modalità:

- per l'importo minimo di euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) entro tre mesi dalla data di accettazione della domanda;
- per l'eventuale importo eccedente euro 25,00 (venticinque/00) e per le altre somme previste, secondo quanto stabilito dall'organo amministrativo, al momento dell'accettazione della domanda e comunque entro un termine non superiore a due anni.

Il socio inadempiente, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, viene invitato all'adempimento. Permanendo l'inadempienza e trascorsi ulteriori 30 (trenta) giorni dalla intimazione, il socio viene escluso dalla cooperativa.

Art. 10 I soci sono obbligati :

- a) al versamento delle quote di cui al precedente art. 9;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Organo Amministrativo;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività so-

ziale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo;

d) a comunicare qualunque variazione intervenuta nei dati indicati nella domanda di ammissione.

Art. 11 Ogni socio può possedere tante quote sino alla concorrenza massima fissata dalla legge. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 12 I soci lavoratori sia ordinari che volontari, si impegnano a conferire la loro opera, quale adempimento della prestazione mutualistica, con le modalità determinate nel Regolamento interno approvato dall'assemblea.

Art. 13 I soci cessano di far parte della cooperativa per recesso o esclusione.

Con l'interruzione del rapporto sociale si estingue ogni altro rapporto ad esso sottostante, compreso quello di lavoro. Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci e determina anche la risoluzione di tutti i rapporti mutualistici in corso a quella data.

In tali casi i soci cooperatori non possono cedere la loro quota con effetto verso la società.

Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge nelle seguenti circostanze:

- a) se il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) se il socio abbia cessato di appartenere a una delle categorie di cui all'art. 6;
- c) se il socio non si trovi più in grado di partecipare all'attività sociale con particolare riferimento all'attività lavorativa;
- d) se il socio lavoratore abbia trasferito di fatto il suo domicilio fuori della zona in cui la cooperativa esplica la sua attività;
- e) per raggiungimento dell'età pensionabile del socio lavoratore;
- f) per scioglimento della persona giuridica;
- g) a seguito di domanda presentata per iscritto da parte del socio volontario.

La richiesta di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con lettera raccomandata per essere sottoposta all'esame dell'Organo Amministrativo.

Il recesso non sarà comunque operativo fino a quando non venga deliberato dall'Organo Amministrativo e non ne sia fatta l'annotazione sul libro soci, ferme restando le disposizioni di legge relative al recesso dei soci. Il recesso non può mai essere parziale.

Art. 14 L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo contro il socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e nel caso indicato all'art. 9 del presente statuto:

- a) quando senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualunque titolo diverso dalla sottoscrizione di quote sociali;
- b) quando svolga un'attività contrastante o concorrente con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente;
- c) quando il medesimo si rende colpevole di inosservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- d) se persona giuridica, in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
- e) non adempie o non possa adempiere agli obblighi di lavoro o di altra natura, assunti a qualunque titolo verso la società e si determini quindi a suo carico un motivo di interruzione del rapporto mutualistico di lavoro per motivi riconducibili alla giusta causa o al giustificato motivo. Il regolamento interno può prevedere,

anche in via esemplificativa, la casistica delle fattispecie considerate quale mancato adempimento ai sensi del presente articolo;

f) abbia raggiunto i requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia o abbia superato il 65° anno di età;

g) appartenendo ad una categoria speciale, non raggiunge gli obiettivi prefissati nel programma di formazione o di inserimento nel termine in esso indicati;

h) in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

i) nei casi di interruzione del rapporto di lavoro, non determinati da causa di forza maggiore.

Nei casi indicati nella lettera a) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Art. 15 Le deliberazioni / determine prese dall' Organo Amministrativo a norma degli artt. 8, 13 e 14 devono essere comunicate per iscritto all'interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all'Assemblea. Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 16 I soci deceduti o dichiarati decaduti o esclusi hanno diritto al rimborso della quota sociale versata, sulla base delle risultanze del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, comprende anche il rimborso del sovrapprezzo qualora sia stato versato e non sia stato destinato ad uno dei fondi di riserva indivisibili della cooperativa. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto sociale è intervenuta entro i primi nove mesi dell'esercizio sociale in corso, ha effetto con la chiusura dell'esercizio stesso, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5 (cinque).

Art. 17 In caso di morte del socio, gli eredi legittimi hanno diritto al rimborso della quota versata secondo il risultato dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea, mai però in misura superiore alla quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

In ogni caso il rimborso avverrà entro sei mesi dalla ricezione della richiesta, ove non vi siano altri impedimenti previsti dalla legge o dal presente statuto. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva legale indivisibile.

Art. 18 Il valore minimo di ciascuna quota è pari a euro 25,00 (venticinque/00) e la richiesta di eventuali versamenti non può eccedere l'importo massimo stabilito per legge per ciascun socio, eccezion fatta per eventuali aumenti di capitale sociale adottati con delibera dell'Assemblea straordinaria, presa ai sensi dell'art. 2524, c.c. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Art. 19 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai

sensi degli artt. 2447-bis ss., c.c.. La società potrà acquisire dai soci e/o da terzi finanziamenti destinati ad uno specifico affare, a titolo oneroso o gratuito, ai sensi dell'art. 2447-decies, c.c.

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, formato da un numero illimitato di quote dei soci ordinari, dei soci volontari e dei soci sovventori, ciascuna di valore non inferiore a euro 25,00 (venticinque/00), né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) da qualificare come indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- c) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci finanziatori;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento a riserva costituito sulla base di norme di legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- e) da ogni altra riserva.

Per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Art. 21 Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale, deve trovare esplicita corrispondenza nel regolamento interno. La retribuzione e/o il compenso dei soci per l'attività lavorativa svolta non può essere inferiore ai minimi previsti dal corrispondente contratto collettivo di lavoro, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa. Dal tipo di rapporto mutualistico instaurato discendono i relativi obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali. Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, possono essere distribuiti ristorni quale conguaglio della retribuzione periodicamente corrisposta. I ristorni possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche dell'esercizio di cui si approva il bilancio derivanti dalle attività svolte con i soci. L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità, in adesione a quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 22 Le quote ordinarie e dei soci volontari sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo alcuno. Esse non possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la cooperativa, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Le quote dei soci sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione, da esercitare inderogabilmente entro trenta giorni, di cui godono gli altri soci, ordinari e sovventori.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 23 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili come segue:

- a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) nella misura prevista dalla legge, una percentuale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) l'eventuale residuo può essere destinato alternativamente o contemporaneamente ad eventuali fondi di riserva o quali utili ai soci in proporzione alla quota

di capitale versato e nel limite indicato al precedente art. 4. La distribuzione di dividendi può avvenire solamente se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è maggiore di 0,25, ai sensi dell'art. 2545-quinquies c.c.. In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli utili di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 Sono Organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 26 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, nonché l'ordine del giorno, da affiggersi in modo visibile nei locali della cooperativa e da spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata postale o a mano almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. E' consentita anche la comunicazione a mezzo e-mail, fax, e posta elettronica certificata agli indirizzi e ai numeri comunicati dai soci al momento dell'ingresso in cooperativa. Nell'avviso dovrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che può essere tenuta trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e può chiedere che l'adunanza sia rinviata a non oltre 3 (tre) giorni.

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso argomento.

Art. 27 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale, se nominato.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina un eventuale compenso agli amministratori e la retribuzione dei sindaci e del revisore se nominati;
- d) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, posti all'ordine del giorno;
- e) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla istituzione o modifica dei regolamenti interni;
- g) sulla distribuzione di eventuali ristorni.

Se lo richiedono speciali ragioni di carattere generale inerenti modificazioni legislative o mutamenti del contesto economico o riguardanti il movimento cooperativo oppure il solo settore delle cooperative sociali, o infine operazioni straordinarie che riguardano la cooperativa, l'assemblea che approva il Bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Art. 28 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere sono prese con la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra regione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà più uno del totale complessivo dei voti di tutti i soci.

In caso di approvazione o modificazione di regolamenti interni, le delibere devono essere prese con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 29 Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate ad alzata di mano. Se richiesto da alcuno degli amministratori, da sindaci o da almeno un quinto dei soci presenti, le votazioni vengono effettuate per appello nominale, fatta eccezione per le approvazioni avvenute alla unanimità.

Art. 30 Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci operatori, volontari e sovventori che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte e che non appartengano a categorie speciali. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sottoscritte, tenuto conto delle limitazioni previste per i soci volontari e sovventori.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, le quali dovranno essere citate nel processo verbale e conservate dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

I voti dei soci sovventori non possono superare 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 31 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina il suo segretario che può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto sia dal Presidente che dal segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio e deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 32 La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione se nominato è composto da tre a quindici membri eletti dall'assemblea fra i soci. I soci volontari e i soci sovventori o i mandatari di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci operatori. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. Essi non hanno diritto a compenso, tuttavia l'assemblea può deli-

berare per l'attribuzione di un emolumento per l'opera prestata, anche sotto forma di gettone di presenza.

Art. 33 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente e può delegare parte delle sue funzioni ad uno degli amministratori.

Art. 34 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio sindacale. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da trasmettersi anche a mezzo telefax non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza o, nei casi più urgenti, a mezzo di messo o di telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. E' consentita anche la spedizione a mezzo e-mail o posta certificata. Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica. La partecipazione alle adunanze può avvenire anche in audio e video conferenza, a condizione che presso la sede della riunione siano presenti il presidente o il vice presidente ed il segretario verbalizzante.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Il consigliere di amministrazione che, in una determinata operazione, ha interessi in conflitto con la società, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Il consiglio di amministrazione può deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Art. 35 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, tra l'altro, all'Organo Amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio d'esercizio;
- c) decidere circa i programmi di lavoro e la conseguente occupazione dei soci;
- d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) compiere tutti gli atti e le operazioni di finanziamento presso banche che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) dare l'adesione della società ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela, nonché ad organismi consortili o ad altre società;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) deliberare circa l'istituzione di succursali, agenzie e simili anche in altri comuni;
- l) prestare garanzie, avalli e fidejussioni ad altre cooperative od enti promossi ed interagenti con il movimento cooperativo;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale.

Art. 36 L'amministratore o Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. La firma potrà essere abbinata con altre di altri

consiglieri. Il potere di firma compete disgiuntamente anche al Vice Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri in tutto o in parte oltre che al Vice-presidente anche ad un altro consigliere, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, verificato dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera, tutti i suoi poteri spettano al Vice-presidente.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Consiglio di Amministrazione in sede di nomina del Presidente può attribuire allo stesso uno o più poteri determinati con il relativo potere di rappresentanza.

Art. 37 Gli amministratori ed i sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono indicare, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., o nella nota integrativa, in caso di applicazione dell'art. 2435-bis, comma 6, c.c. specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 38 La nomina del collegio sindacale diviene obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477, co. 2 e 3, c.c.. La nomina è inoltre obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono nominare fino ad un terzo dei componenti effettivi dell'organo di controllo. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti eletti dall'assemblea. L'assemblea nomina anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 39 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. I sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatazione nell'apposito verbale.

Art. 40 Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha il diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, delle assemblee e del Comitato Esecutivo. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo decadono dall'ufficio.

Art. 41 Il revisore incaricato del controllo contabile deve verificare con periodicità almeno trimestrale, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale (se esistente), la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta ri-

levazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione ed esprimerne un giudizio per mezzo di apposita relazione.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, corrispondente a tre esercizi sociali.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale del proprio mandato ed è rieleggibile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.1.1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43 Oltre a quanto indicato al precedente art. 21 il regolamento interno deve disciplinare l'organizzazione interna della cooperativa, i rapporti tra soci e cooperativa, il funzionamento tecnico ed amministrativo e le qualifiche funzionali attribuite ai soci lavoratori della cooperativa.

Art. 44 I requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c., espressamente previsti nel presente statuto, sono irrevocabili e la loro osservanza è di fatto realizzata nell'attività della cooperativa.

Art. 45 A fronte di eventuali controversie fra soci, fra soci e cooperativa, o conseguenti a rapporti instaurati con soggetti non soci, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale, nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, iscritto nell'apposito registro del Ministero di Giustizia, estraneo alla cooperativa, che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione. Il conciliatore così individuato cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt. 38-40 del D.Lgs. 5/2003 e secondo il regolamento di conciliazione suddetto.

Qualsiasi procedimento giudiziario iniziato prima o senza aver effettuato la procedura di conciliazione, può essere sospeso.

Art. 46 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto. Per quanto, ancora non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

(firmato in originale):

CAIAZZO DOMENICO

MARIA GIUSEPPINA QUAGLIA

RAIMONDO GIUSEPPE

NOTAIO MARIANO SANNINO (SIGILLO)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del docu-